



# CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/429222 - fax 0982/41013 Cod. Fisc. 86000330786

## SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA-DEMANIO

Prot. 8849 data, 09 luglio 2018

### ORDINANZA N° 58 del 09 luglio 2018

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'Ordinanza-ingiunzione alla rimozione e demolizione per opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo n° 1180 in data 16/11/2017 del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta che la Ditta: **GENTILE FRANCESCO ANTONIO**, nato a Cerva (CZ) il 25/09/1936 (c.f.: GNT FNC 36P25 C542U) e residente ad Amantea alla via Savuto,1, ha eseguito in assenza di titolo autorizzativo consistenti nella costruzione di "una platea in cemento di una larghezza di circa ml. 4,00 e per una lunghezza di circa ml 8,00 con una altezza dal piano stradale da ml 0,25 a ml 0,40, realizzata antistante il Bar Parking sito alla via Stromboli,225;

VISTO il sequestro preventivo delle opere di che trattasi disposto del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Paola in data 05/07/2018, notificato, al sottoscritto Responsabile del Settore, dalla Locale Caserma dei Carabinieri in data 07/07/2018 ore 16:10;

- **ACCERTATA** l'inottemperanza alla Ordinanza di demolizione n° 1180 in data 16/11/2017;

VISTO l'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/01e s.mm.ii. che testualmente recita: "*L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente" - (comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014);*

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

ATTESA la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 1800 del 02/02/2018 - notificato in data 05/02/2018- di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, TUEL;

#### Nella necessità di provvedere

- **TUTTO** ciò premesso,

#### ORDINA

alle condizioni di cui in premessa, alla Ditta **GENTILE FRANCESCO ANTONIO**, nato a Cerva (CZ) il 25/09/1936 (c.f.: GNT FNC 36P25 C542U) e residente ad Amantea alla via Savuto,1, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 34, comma 4 bis del D.P.R. 380/01e s.mm.ii., il pagamento di 2.000,00 euro a titolo di sanzione amministrativa per l'esecuzione dei lavori di costruzione di "una platea in cemento di una larghezza di circa ml. 4,00 e per una lunghezza di circa ml 8,00 con una altezza dal piano stradale da ml 0,25 a ml 0,40, realizzata antistante il Bar Parking sito alla via Stromboli,225, su terreno catastalmente individuato al **foglio di Mappa n° 14 particella n° 1393** in assenza di titolo autorizzativo così come prescritto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La somma dovrà essere versata entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente al Comune tramite:

- IBAN : **06 L 03111 80600 000000010119** intestato a Comune di Amantea  
(causale: sanzione amministrativa per inottemperanza ordinanza abuso edilizio n° n° **1180** in data **16/11/2017**)

oppure tramite

C.C.P. n° **295899** intestato a comune di AMANTEA SERVIZIO TESORERIA, (causale: sanzione amministrativa per inottemperanza ordinanza abuso edilizio n° n° **1180** in data **16/11/2017**)



**Si avverte, infine, che in caso di inottemperanza si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge.**

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Amantea, 09 luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE.

Geom. Silvio Clemente



conseguito al messo notificatore in data 09/07/2018